

# RAPPORTO PRELIMINARE

## PER LA VERIFICA DELLA (NON) ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

### PREMESSA GENERALE

La legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 disciplina, all'art. 4, l'applicazione della Valutazione ambientale strategica (Vas) agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

Il riferimento legislativo, richiamato esplicitamente nel citato articolo, è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e specificamente la parte seconda relativa alle "Procedure per la Valutazione ambientale strategica", che si rifà alla direttiva 2001/42CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 giugno 2001. In questi atti il procedimento di Vas è inteso come:

- la elaborazione di un «*rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma*»;
- lo svolgimento di consultazioni e la valutazione del «*rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione di un piano o un programma*»;
- la messa a disposizione delle informazioni sulle decisioni da assumere.

Fondamentale in tale procedura è la preliminare fase di "verifica di assoggettabilità" del piano o programma alla Vas al fine di precisare se i contenuti della pianificazione urbanistica possono comportare un impatto significativo (negativo) sull'ambiente. Detta fase si svolge seguendo le modalità descritte all'art. 12 del citato decreto legislativo 152/2006.

Proceduralmente la verifica si compie sviluppando i seguenti momenti operativi:

1. redazione del "rapporto preliminare" comprendente la descrizione del piano o programma con le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma medesimi;
2. individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare su detto rapporto e acquisizione dei relativi pareri;
3. attribuzione all'autorità competente del compito di verificare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente;
4. emissione da parte dell'autorità competente del provvedimento di verifica con il giudizio sulla assoggettabilità (o non assoggettabilità) del piano o programma alla "Valutazione ambientale strategica".

L'art. 4 della legge regionale 16/2008 fornisce le seguenti indicazioni:

- a) **proponente:** l'ufficio tecnico comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico (qualora il proponente dell'atto urbanistico sia diverso dalla istituzione pubblica);
- b) **autorità procedente:** la pubblica amministrazione che elabora il piano urbanistico, alla quale compete la adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- c) **autorità competente:** la Giunta comunale.

Fornisce anche la definizione di:

- d) **piccole aree a livello locale:** le aree oggetto di varianti non sostanziali, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, e le aree interessate dai piani particolareggiati comunali, ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti stabiliti dal citato art. 63 della LR 5 del 2007.

L'art. 63 della legge regionale 5/2007, al comma 5, precisa che la specificazione di "varianti non sostanziali" è demandata al Regolamento di attuazione, successivamente emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. All'art. 17 il Regolamento chiarisce che si intendono "varianti non sostanziali" quelle che:

- **rispettano il limite di flessibilità** indicato nella relazione al Piano regolatore generale comunale vigente;
- **prevedono l'ampliamento** delle zone agricole;
- **prevedono la rettifica** della perimetrazione delle zone omogenee "A", "B", "C", "D", "G", "H" e "I" entro il limite del 10% delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per le zone omogenee "D", "G", "H" e "I", ovvero prevedono la modifica della perimetrazione delle zone omogenee "A", "B" e "C" entro il limite del 10% delle superfici previste, ferma restando la capacità insediativa teorica di piano;
- **hanno per oggetto le norme di attuazione** che non incrementino l'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere precedenti;
- **hanno per oggetto la individuazione** di nuove aree ovvero l'ampliamento di quelle esistenti per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici;
- **hanno per oggetto la revisione** dei vincoli urbanistici e procedurali;
- **derivano dall'approvazione** di piani comunali di settore, entro i limiti indicati alle lettere precedenti.

Tali disposizioni sono state confermate dalla legge regionale 21/2015, art. 4, lettera j), che, nell'identificare i "limiti di soglia" delle varianti di livello comunale soggette alle procedure di cui alla nuova legge, indica proprio quelle che dispongono la «individuazione [...] di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti».

## OBIETTIVO DELLA VARIANTE

La Variante 21 propone una unica modifica della zonizzazione (e la conseguente introduzione di una nuova categoria normativa) al vigente Piano regolatore generale comunale (la cui necessità è data dalla assenza nello strumento urbanistico di aree/luoghi dove realizzare centralina idroelettriche. In pratica la variazione ha origine dalla condivisione del progetto di realizzare sul tratto terminale del canale artificiale Sade di scarico del lago di Cavazzo o dei Tre Comuni una centralina idroelettrica che utilizzi l'acqua fluente che scorre nel canale stesso, modificando lievemente il percorso del canale e interrandolo; il progetto è promosso dal Consorzio per lo Sviluppo industriale di Tolmezzo.

## CONTENUTO DELLA VARIAZIONE ZONIZZATIVA

La Variante 21 modifica l'attuale vigente classificazione "zona agricola-paesaggistica, E.4" dei terreni posti a lato del tratto terminale del canale artificiale Sade di scarico del lago di Cavazzo o dei Tre Comuni.

L'area interessata ha un'estensione inferiore a 4.000 mq, è allacciata alle pubbliche reti tecnologiche dei servizi comunali, interessa una superficie priva di interesse ambientale, paesaggistico, vegetazionale.

La Variante 21 si inserisce nel percorso pianificatorio che ha distinto la gestione urbanistica del Comune di Trasaghis negli ultimi anni, tesa a individuare forme di produzione energetica da fonti rinnovabili (aria, acqua) senza introdurre manomissioni dell'ambiente e del paesaggio.

## VALUTAZIONE DELLE POTENZIALI RICADUTE DELLA VARIANTE

Per valutare le potenziali ricadute della Variante 21 viene utilizzato lo schema di analisi riportato nell'allegato I del citato decreto legislativo 152/2006. Le caratteristiche del piano o programma vengono valutate tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

La Variante 21 al PRGC del Comune di Trasaghis introduce una unica modifica della zonizzazione urbana, che si esplicita nella perimetrazione di una nuova zona per servizi e attrezzature collettive, destinata a "centralina idroelettrica", con la contestuale introduzione nel *corpus normativo* di un'apposita norma che ne disciplina la realizzazione.

<p>• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati</p>	<p>Non sono ipotizzabili né riscontrabili ricadute prodotte dalla Variante 21 su piani sovraordinati (o subordinati), a livello comunale o a livello comprensoriale.</p>
<p>• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile</p>	<p>La Variante 21:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non interessa, né comporta ricadute, su aree o ambiti di pregio o interesse ambientale;</li> <li>- non comporta previsioni urbanistiche tali da modificare in alcun modo l'assetto insediativo del vigente Piano regolatore generale comunale;</li> <li>- non modifica strategie di sviluppo che possano influire sulla sostenibilità delle previsioni della vigente strumentazione urbanistica.</li> </ul>
<p>• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma</p>	<p>La Variante 21:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non comporta ricadute di alcun tipo su aree o ambiti di pregio o interesse ambientale;</li> <li>- contiene previsioni che, per quanto riferite ad elementi naturali (acqua), non producono implicazioni di carattere ambientale né comportano in alcun modo un aggravio della sostenibilità ambientale delle previsioni della vigente strumentazione urbanistica.</li> </ul>
<p>• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)</p>	<p>La Variante 21:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non introduce nuove strategie di sviluppo urbano;</li> <li>- non contiene previsioni che possano avere implicazioni di natura ambientale o che possano aggravare in alcun modo la sostenibilità delle previsioni della vigente strumentazione urbanistica;</li> <li>- non comporta ricadute di alcun tipo su aree o ambiti di pregio o interesse ambientale.</li> </ul>

## VALUTAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI DELLA VARIANTE

Anche per la valutazione dei potenziali impatti della Variante 21 viene utilizzato lo schema di analisi riportato nell'allegato I del citato decreto legislativo 152/2006.

Le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dalla variazione urbanistica vengono valutate tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

<p>• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti</p>	<p>La Variante 21 al PRGC del Comune di Trasaghis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si limita a incrementare la zona destinata a servizi e attrezzature collettive in corrispondenza dei terreni posti</li> </ul>
---	---

	<p>a lato del tratto terminale del canale artificiale di scarico Sade del lago di Cavazzo o dei Tre Comuni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non aumenta la insediabilità teorica del piano;</li> <li>- non propone nuove o diverse direttrici di sviluppo urbano.</li> </ul>
<p>• <b>carattere cumulativo degli impatti</b></p>	<p>La Variante 21 non comporta alcun effetto cumulativo rispetto alle previgenti previsioni insediative.</p>
<p>• <b>natura transfrontaliera degli impatti</b></p>	<p>La Variante 21 dispone la variazione zonizzativa di terreni esterni al tessuto urbano che, per ubicazione e nuova destinazione d'uso, non producono alcun impatto di tipo transfrontaliero.</p>
<p>• <b>rischi per la salute umane o per l'ambiente (in caso di incidenti)</b></p>	<p>La Variante 21 non contempla azioni che possano introdurre rischi per la salute e/o per l'ambiente.</p>
<p>• <b>entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)</b></p>	<p>Le attività connesse all'attuazione della Variante 21 non comportano impatti all'esterno del sedime dei terreni interessati dalla variazione urbanistica.</p>
<p>• <b>valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale</b></p>	<p>I terreni interessati alla variazione urbanistica disposta con la Variante 21 si pongono all'esterno delle aree storicamente consolidate. Inoltre, nell'intorno non sono presenti emergenze del patrimonio naturale e culturale che possano ricevere effetti negativi dalle attività connesse all'attuazione della variante.</p>
<p>• <b>valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo</b></p>	<p>L'attuazione delle previsioni contenute nella Variante 21 non comporta effetti in grado di influire su vulnerabilità e qualità ambientale del territorio circostante. Inoltre, non comporta né si configura come "consumo di suolo" poiché le opere previste sono interrato.</p>
<p>• <b>impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale</b></p>	<p>La Variante 21 non prevede modificazioni di impatto, antropico e/o paesaggistico e/o ambientale.</p> <p>La variazione non interessa territori assoggettati al Sito di importanza comunitaria "Valle del Medio Tagliamento" né territori che possano interferire con il Sic perimetrato nel Comune di Trasaghis.</p>

## DETERMINAZIONI FINALI

Alla luce di quanto esposto, facendo riferimento alle citate leggi regionali 16/2008, 5/2007 e relativo Regolamento di attuazione e 21/2015, e considerando i contenuti della Variante 21 al vigente Piano regolatore generale comunale di Trasaghis (puntualmente analizzati nelle precedenti valutazioni preliminari) vengono forniti gli elementi di giudizio utili alla Autorità competente (la Giunta comunale) per decidere se le previsioni derivanti dall'approvazione della citata variante possano avere effetti significativi sull'ambiente.

Considerato che:

- 1. la Variante 21 al PRGC introduce una unica modifica alla zonizzazione (e normativa), che deriva dal ritenere sostenibile il progetto di realizzare - sul tratto terminale del canale artificiale Sade di scarico del lago di Cavazzo o dei Tre Comuni - una centralina idroelettrica che utilizzi l'acqua fluente che scorre nel canale stesso;**
- 2. per quanto detto, la Variante 21 al PRGC è una “variante non sostanziale” in quanto ha per oggetto l'individuazione di nuove aree per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici;**
- 3. la Variante 21 al PRGC non interessa territori assoggettati al Sito di Importanza comunitaria “Valle del Medio Tagliamento” né territori che possano interferire con il Sic perimetrato nel Comune di Trasaghis,**

si può ritenere, con sufficiente ragione scientifica, che la Variante 21 al PRGC non richieda l'applicazione della procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas).

In conclusione, prendendo atto che la Variante 21 al vigente PRGC non avrà effetti significativi sull'ambiente, l'autorità competente (Giunta comunale) può proporre all'autorità procedente (Consiglio comunale di Trasaghis) di escludere i contenuti della variante in oggetto dalla Valutazione ambientale strategica (Vas) di cui agli artt. 13-18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

\* \* \*

Per quanto esposto il sottoscritto architetto Giorgio Dri, progettista della Variante 21 al vigente Piano regolatore generale comunale del Comune di Trasaghis, ritiene che le previsioni della citata Variante 21 non producano effetti significativi sull'ambiente.

Udine, aprile 2018

*architetto* **GIORGIO DRI**